



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 175 del 09/09/2019

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto ingiuntivo Tribunale di Bari n.778 del 22.02.2019, giusta sentenza n.1138/2014 emessa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato

RELAZIONE

SDL/AGR/2019/00076

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126, ha introdotto con l'art.73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art.73, lettera a) dispone che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"
"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi, e successivi atti di precetto, relativi ai ricorsi degli agricoltori nei confronti della Regione Puglia.

Al sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

In fatto: dal 2006 al 2015 AGEA ha compensato il mancato pagamento del prelievo supplementare (dovuto per effetto di surplus di produzione lattiera per la campagna 1997-1998) da parte del sig. Giulio Caforio, non erogando allo stesso i contributi comunitari dal 2006 al 2015. Il sig. Caforio interponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bari, causa civile di primo grado, RGC n. 4445/2008, nei confronti di AGEA, rappresentata dall'Avvocatura di Stato, nonché contro la Regione Puglia, contumace.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n° 1138/2014, ha accolto le domande proposte dal sig. Caforio e nei confronti dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) e della Regione Puglia; così disponendo: "accoglie la domanda e, visti gli artt. 28 legge n. 689/1981 e 1242 c.c., dichiara illegittima l'operazione di compensazione posta in essere dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nei confronti Caforio Giulio giuste note dal 21.05.2007 e 07.06.2007, ciascuna per il proprio titolo, al pagamento in favore di Caforio Giulio delle somme non corrispostegli per effetto di tale compensazione a titolo di aiuti comunitari relativi agli anni di produzione 2006 (€ 5.673,74), 2007 (€ 5.673,74) e 2008 (€ 5.869,88), per un totale di € 17.217,36, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo, nonché delle ulteriori somme successivamente trattenute sugli aiuti comunitari relativi agli anni di produzione dal 2009 in poi in virtù del medesimo titolo, da quantificarsi in separata sede. L'AGEA veniva condannata al pagamento delle spese legali liquidate in complessive € 2455,47, oltre IVA e CNPA come per legge. Il Giudice compensava, altresì, le spese tra il sig. Caforio e la Regione Puglia. Con sentenza n. 1138/2014 il Giudice del Tribunale di Bari ha condannato anche la Regione Puglia, insieme ad AGEA, per questioni che, in fatto ed in diritto, non attengono ai propri compiti ed adempimenti, avendo l'AGEA operato attraverso il Registro Nazionale dei debiti istituito con legge n.33 del 09/04/2009, tramite il Commissario straordinario (AGEA) per le "quote latte".

La Regione Puglia prestava acquiescenza avverso la suindicata sentenza mentre l'A.G.E.A. la impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Bari, la quale con sentenza n.1431/2017, passata in giudicato, respingeva il gravame, confermando la decisione del Tribunale. Pertanto, la sentenza n.1138/2014 del Tribunale, costituisce prova scritta, ormai definitiva ed inoppugnabile — dell'*an debeatur* del credito vantato dal sig. CAFORIO nei confronti dell'AGEA e della Regione Puglia a titolo di aiuti comunitari (c.d. "*domanda unica di pagamento*") non pagati per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai quali è stato accertato il diritto dell'istante alla restituzione nell'ammontare da quantificarsi in separata sede.

Per effetto di pignoramenti eseguiti presso la tesoreria della Regione Puglia che hanno generato dei provvisori d'uscita regolarizzati direttamente dalla Ragioneria regionale, sono state pagate al sig. Caforio ed all'avv. Colucci per spese legali le annate dal 2006 al 2013, per un importo complessivo di € 58.165,64.

Successivamente a seguito del D.I. n.2113/2016 e decreto di esecutorietà n.18154/2016, contenzioso n.531/16/CA emesso dal Tribunale di Bari, sono state liquidate al sig. Caforio ed all'avv. Colucci per spese legali, con DDS n.241/2017 le annate 2014 e 2015 per un importo complessivo di € 11.525,76.

Con decreto ingiuntivo n.778 del 22/02/2019, R.G. 14705/2018, notificato alla Regione Puglia in data 04/03/2019, non opposto, il sig. Caforio otteneva ancora una volta la condanna della Regione Puglia al pagamento delle annate 2016 e 2017, rispetto alle quali è stato accertato il diritto dell'istante alla restituzione, con la sentenza n.1138/2914, confermata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n.1431/2017, passata in giudicato.

L'importo ingiunto è di € 7.248,25, di cui € 3.969,90 per l'anno 2016 (come risultante dalla domanda unica n.60262815024, ed € 3.314,35 per l'anno 2017 (come risultante dalla domanda unica n.70263078084), oltre spese di ingiunzione.

Con nota prot. n.2935 del 05/03/2019 dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con prot. n.1778 del 06/03/2019, è stato trasmesso il suddetto provvedimento.

Con nota prot. n.2130 del 19/03/2019 della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari indirizzata allo studio legale dell'avv. Carlo Colucci, è stato comunicato l'avvio delle procedure previste per il pagamento di debiti fuori bilancio e chiesto anche di fornire l'esatto importo da liquidare.

Con nota del 20/03/2019 l'avv. Colucci ha comunicato l'esatto importo da liquidare al sig. G. Caforio che ammonta ad € 8.217,67, di cui € 7.284,25 per sorte capitale ed € 933,42 per spese del procedimento monitorio.

Pertanto, occorre riconoscere con legge, ai sensi dell'art.73 – comma 1 – lett.A), D.Lgs.vo 118/2011– le legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.1138/2014 del Tribunale di Bari e relativo decreto ingiuntivo n.778 del 22/02/2019, per un importo di € 8.217,67.

Si precisa che il creditore ha agito in danno della Regione Puglia per ragioni di economia, in quanto il foro competente per l'esecuzione in danno di AGEA è Roma.

Il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, dopo aver predisposto lo schema di disegno di legge per il riconoscimento del debito fuori bilancio, lo trasmetterà alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti di competenza.


Il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità attiverà il procedimento di recupero di tutte le somme già pagate e a pagarsi in favore del sig. Caforio, inclusa quella oggetto del presente Schema di Disegno di Legge, in danno di AGEA, già destinataria di una prima richiesta di rimborso (nota prot. 52313 del 23.6.2016, a firma del dott. Silvio Schito, all'epoca dirigente del servizio competente, inviata a mezzo PEC).

CAVA
TITANO/
TROTTA/




IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Emiliano)



SDZ/AGR/2016/00016



Regione Puglia

Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Decreto ingiuntivo Tribunale di Bari n.778 del 22.02.2019, giusta sentenza n.1138/2014 emessa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza *del Tribunale di Bari n.1138/2014*, passata in giudicato, e relativo decreto ingiuntivo n.778 del 22/02/2019 *dell'importo complessivo di € 8.217,67* in favore del sig. *Caforio Giulio è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73, comma 1, lettera A) del d. lgs. n.118 del 23/06/2011, come modificato dal d.lgs, n.126 del 10/08/2014*

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 pari a complessivi € 8.217,67= si provvede mediante imputazione al bilancio 2019 corrente come segue:

Cap.1317 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"

Missione 1 programma 11 titolo 1 – per € 933,42=

Cap.1318 - mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1, previa variazione in diminuzione della missione 20 programma 1 titolo 1 cap. 1110090 "Fondo di riserva per partite potenziali" e contestuale variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1318 – per € 7.284,25=